
FONDAZIONE
CASA DI RIPOSO DI CALCINATO

VIA S. D'ACQUISTO, 5
CALCINATO (BS)

STATUTO

27 Ottobre 2003

INDICE

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 2. SCOPI E FINALITA'

Art. 3. PATRIMONIO

Art. 4. MEZZI FINANZIARI

AMMINISTRAZIONE

Art. 5. ORGANI

Art. 6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8. CONSULTA DEGLI ESPERTI E DEI BENEFATTORI

Art. 9. REVISORI

ESERCIZIO

Art. 10. SEGRETARIO DIRETTORE

Art. 11. SCRITTURE CONTABILI, LIBRI SOCIALI E FISCALI

Art. 12. BILANCIO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.13 PERIODO TRANSITORIO

Art.14. DURATA, TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE

Art.15 RINVIO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

La Fondazione “*Casa di Riposo di Calcinato*”, Persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, trae origine dalla trasformazione –ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 1 del 12 Febbraio 2003 “Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia”- della IPAB Casa di Riposo di Calcinato, presente nella realtà calcinatese quale *Ospizio de’ Cronici*, amministrato dalla locale Congregazione di Carità sin dalla fine del XIX° secolo. In esecuzione del Regio decreto 6 aprile 1882, che ne aveva approvato lo Statuto organico, in data 6 novembre 1882 venne attivato l’Ospizio Cronici di Calcinato, per il mantenimento e la cura degli infermi del comune in stato di assoluta necessità. Tale Ente ebbe come sede la soppressa chiesa di S. Vincenzo e come patrimonio le rendite dei vari legati di beneficenza ed un contributo annuale del Comune. L’amministrazione dell’Ospizio venne attribuita inizialmente alla Congregazione di Carità, di nomina comunale; in seguito, dopo la soppressione della Congregazione avvenuta nel 1937, all’Ente Comunale di Assistenza (ECA) ed infine, dopo la seconda guerra mondiale, ad una commissione straordinaria, poi trasformata in Consiglio di Amministrazione. A partire dal 1946, all’Ospizio Cronici, venne annesso un reparto di maternità e, dal 1955, anche un’Infermeria Acuti, attiva fino al 1968. Con il D.P.R del 1964 la denominazione di “*Ospizio de’ Cronici*” venne mutata in quella di Casa di Riposo, dal momento che le richieste di ricovero non provenivano più esclusivamente da malati cronici, ma soprattutto da pensionati non ammalati e mancanti di sostegno familiare.

Ad integrazione della nuova denominazione, che sanzionava i profondi mutamenti sociali del dopoguerra, venne successivamente redatto nuovo statuto, approvato con D.P. Regione Lombardia 23 settembre 1987, il quale venne da ultimo sostituito con un nuovo testo approvato il 14 Dicembre 1999.

La Fondazione Casa di Riposo di Calcinato, Persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo l'acronimo "Onlus" verrà inserito in ogni comunicazione e manifestazione pubblica, non appena conseguito il relativo riconoscimento.

La Fondazione *Casa di Riposo di Calcinato* ha sede in Calcinato (Brescia) Via S. D'acquisto n.5; lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione non comporterà modifica statutaria.

Art. 2. SCOPI E FINALITA'

Ispirandosi agli originari scopi, la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, proponendosi in particolare di operare nei seguenti settori:

- socio-sanitario residenziale e semiresidenziale, per anziani con diverso grado di non autosufficienza;
- socio-sanitario domiciliare e domiciliare integrato, al fine di consentire –con il sollievo delle famiglie- la permanenza degli assistiti nel proprio ambiente, riducendo in tal modo anche le esigenze di ricorso a strutture residenziali definitive;
- socio-sanitario con degenze temporanee di malati non acuti (Ospedale di comunità) per i quali non sia bastevole l'assistenza domiciliare integrata;
- punti prelievo, palestre attrezzate e poliambulatori per visite specialistiche e trattamenti di riabilitazione.

La Fondazione potrà inoltre svolgere –nei limiti di cui all'art. 10 Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997- attività accessorie a quelle sopra elencate purché necessarie od opportune per il perseguimento dello scopo sociale.

Potrà altresì partecipare ad Associazioni, Enti o Consorzi, Società ed Aziende aventi

scopi complementari ai propri fini.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3. PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dall'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni economici a disposizione dell'Ente per il conseguimento dei fini istituzionali. L'ammontare del Patrimonio ed il valore dei singoli elementi attivi e passivi che lo compongono sono stati determinati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione **n° 30 del 27/10/2003**.

È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del Patrimonio.

I beni destinati allo svolgimento dell'attività statutaria sono inalienabili; gli altri costituiscono il patrimonio disponibile ed alienabile.

Art. 4. MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali, anche derivanti da beni affidati temporaneamente alla Fondazione;
- contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

AMMINISTRAZIONE

Art. 5. ORGANI

Sono organi della Fondazione.

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la Consulta
- i Revisori, quando prescritti.

Le cariche sono elettive, ad eccezione di quella di Membro di diritto della Consulta, ed hanno durata rispettivamente, di 5 anni – a decorrere dalla data di insediamento – per il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, mentre l'Organo di revisione dura in carica un triennio dalla nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l'Organo di Revisione possono essere riconfermati.

Art. 6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione, persone che, al momento della nomina, abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Calcinato.

Non possono accedere a cariche amministrative all'interno della Fondazione il Sindaco, gli Assessori comunali ed i Consiglieri del Comune di Calcinato.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 7 Membri di cui:

- 3 Consiglieri nominati, dal Sindaco *pro-tempore* del Comune di Calcinato, quale personificazione della Comunità calcinatese, che presentino i necessari requisiti di onorabilità e competenza.

Tali nomine, non presuppongono né postulano nessuna forma di controllo, dominio,

vigilanza o influenza di alcun tipo dell'Amministrazione comunale sulla Fondazione;

- 4 Consiglieri, nominati dalla Consulta, che presentino i necessari requisiti di onorabilità e competenza tra cui:

- 1 membro scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente, al fine di garantire un'opportuna continuità amministrativa nella gestione della Fondazione; la Consulta sarà comunque libera di eleggere anche un soggetto diverso, qualora tra i componenti nominati dal Sindaco pro-tempore, sia già presente un membro del Consiglio di Amministrazione uscente, o qualora non sia possibile la riconferma di alcuno;
- 3 membri scelti, anche nel proprio seno, dai componenti della Consulta stessa.

I membri del Consiglio decadono dalla carica, con delibera del Consiglio stesso, previa contestazione degli addebiti in forma scritta, nei seguenti casi :

- a seguito di 3 assenze consecutive ingiustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità,
- in caso di grave violazione delle norme statutarie;
- in conseguenza di atti che arrechino grave danno al Patrimonio o pregiudizio al buon nome della Fondazione.

Qualora venga meno un membro del Consiglio, rispettivamente il Sindaco o la Consulta in base ai medesimi criteri della nomina del membro venuto meno, provvederà alla sostituzione.

L'incarico dei nuovi Membri così nominati scadrà insieme agli altri al termine dell'originario quinquennio.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo della Fondazione ed ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; in particolare:

- delibera i Programmi della Fondazione;

- approva il Conto Economico di previsione ed il Bilancio di esercizio;
- delibera l'accettazione di Contributi, donazioni e lasciti;
- delibera gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- nomina il Presidente e il Vice Presidente;
- conferisce gli incarichi professionali di qualunque tipo e natura;
- delibera ogni decisione in merito alle controversie di qualunque tipo e natura;
- nomina il componente o i componenti dell'Organo di revisione;
- delibera il regolamento di organizzazione ed amministrazione e gli altri regolamenti della Fondazione;
- delibera eventuali poteri e deleghe da conferire al Presidente, in aggiunta a quelli già spettategli per statuto;
- delibera eventuali convenzioni ed accordi di partecipazione o collaborazione con altri Enti, Fondazioni, Istituzioni, Società, Consorzi e Aziende;
- delibera eventuali modifiche od integrazioni statutarie;
- stabilisce il criterio di ammissione dei Benefattori alla relativa Consulta e ne delibera, a suo insindacabile giudizio, l'ammissione;
- nomina il Segretario Direttore - esterno al Consiglio- su proposta del Presidente; determinandone gli obiettivi ed il trattamento economico.

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, salvo quanto previsto in sua assenza dal successivo art. 7, e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazioni di beni immobili per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, per iniziativa del Presidente:

- per l'approvazione del Conto Economico di Previsione e del Bilancio di Esercizio;
- su richiesta scritta motivata di almeno tre Consiglieri;
- ogni qual volta sia necessario per il funzionamento della Fondazione.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati almeno 5 giorni prima della riunione; in caso di urgenza la convocazione potrà avvenire con termini e modalità più brevi, stabilite dal Consiglio stesso.

I verbali delle riunioni vengono redatti a cura del Segretario Direttore, se nominato o, in sua assenza, da un Consigliere appositamente incaricato dal Presidente e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

I componenti del Consiglio hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del loro incarico, e la facoltà di determinare una Indennità di funzione, fissata dal Consiglio di Amministrazione e da porre a carico del Bilancio della Fondazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera C, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997.

Art. 7. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta, convocata e presieduta dal Consigliere più anziano d'età, elegge - fra i Membri nominati dal Sindaco *pro-tempore* - a maggioranza assoluta, il Presidente, fissandone l'eventuale compenso; elegge inoltre, nella stessa seduta, un Vice Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e svolge compiti di indirizzo e coordinamento. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di assenza contemporanea di Presidente e Vice Presidente, essi vengono sostituiti dal Consigliere più anziano per età.

Spetta al Presidente proporre al Consiglio di Amministrazione la persona da designare al ruolo di Segretario Direttore e degli eventuali Dirigenti Responsabili dei

vari servizi.

Il Presidente esercita infine i poteri eventualmente delegatigli dal Consiglio di Amministrazione ed adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti da lui ritenuti opportuni, sottoponendoli a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva;

egli può inoltre di volta in volta delegare ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Direttore o ai dipendenti della Fondazione il compimento di atti a lui spettanti.

Art. 8. CONSULTA

Sono membri di diritto della Consulta:

- di volta in volta, avvicinandosi nelle tornate successive secondo i criteri che seguono:
 - a. i Membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
 - b. i Consiglieri delle ultime due tornate amministrative, non riconfermati all'interno del Consiglio stesso.

Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, verrà determinato compiutamente il funzionamento della Consulta.

In occasione della prima costituzione della Consulta, la stessa sarà costituita dai Membri del Consiglio di Amministrazione uscente, nonché dai Consiglieri dei due Consigli di Amministrazione precedenti dell'ex IPAB, pur con le esclusioni di cui sopra.

Sono inoltre parte quali Membri di diritto della Consulta:

- Persone fisiche o giuridiche (rappresentate quest'ultime dai loro legali rappresentanti o loro delegati), che si rendano benefattori della Fondazione sulla base dei criteri di ammissione stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione e che, inizialmente, vengono individuati in donazioni, in denaro o natura, di valore non inferiore ad € 5.000# a partire dell' 01.01.2003.

Sono membri non di diritto della Consulta:

- Le persone designate da Enti o Associazioni rappresentative della realtà sociale, del volontariato, delle realtà economiche, imprenditoriali o professionali e il cui operato sia visibile e riconoscibile nella Comunità Calcinatese, che ne faranno richiesta con al massimo 1 nomina per Associazione o Ente. Tali rappresentanti, individuati come di seguito meglio specificato, dai Membri della Consulta, durano in carica per 5 anni e il loro mandato scade 60 giorni prima dello scadere del Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati o sostituiti dagli Enti o Associazioni proponenti, se ancora operanti.

La Consulta è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e si riunisce:

- quando riunita dal Presidente della Fondazione per dare consigli ed esprimere pareri sulla gestione della Fondazione, almeno una volta all'anno;
- qualora un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta;
- ogni quinquennio per nominare, a maggioranza dei presenti, i 4 Consiglieri;
- quando necessario per provvedere all'eventuale sostituzione dei Consiglieri di sua spettanza venuti meno.
- la Consulta, nella sola composizione dei membri di diritto, si riunisce per deliberare quali Enti o Associazioni possono indicare le persone che entrano a far parte della Consulta. A tal fine, la Consulta, a mezzo del suo Presidente, pubblica almeno 10 giorni prima dell'adunanza, apposito bando, cui deve essere data adeguata pubblicità, indicante la nomina di cui trattasi e le modalità di presentazione delle candidature o segnalazioni. L'individuazione dei Membri non di diritto deve essere conclusa entro 30 giorni dalla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9. REVISORI

Quando prescritto, l'Organo di Revisione potrà essere composto da uno o tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina ne fissa i compensi, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera C, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997.

L'Organo di revisione controlla l'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza delle norme di legge provvedendo al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali secondo l'art. 2403 del Codice Civile.

ESERCIZIO

Art. 10. SEGRETARIO DIRETTORE

Il Segretario Direttore, quando nominato, è il responsabile della gestione della Fondazione e pone in essere tutti gli atti necessari a garantirne il regolare funzionamento in relazione agli obiettivi assegnati dal Consiglio; gli compete l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, la tenuta contabile e la predisposizione del Bilancio di cui ai successivi art. 11 e 12; egli assume altresì la qualifica e le mansioni di capo e datore di lavoro del personale della Fondazione.

Il rapporto di lavoro del Segretario Direttore è regolato da Contratto di diritto privato.

Art. 11. SCRITTURE CONTABILI, LIBRI SOCIALI E FISCALI

Il Segretario Direttore quando nominato o, in sua mancanza, il Presidente della Fondazione sono incaricati della redazione delle Scritture contabili della Fondazione e della tenuta dei prescritti Libri Sociali e Fiscali ai sensi dell'art. 2214 e seguenti del Codice Civile.

Art. 12. BILANCIO

L'esercizio sociale termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il Bilancio unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 2491 del Codice Civile ed alla relazione dell'organo di revisione – in quanto istituito – è sottoposto alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedono, l'approvazione del Bilancio può avvenire entro sei mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente, secondo quanto disposto dall'art.10, comma 1, lettera E, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997, per la realizzazione degli scopi e delle finalità sociali.

Conformemente all'art.10 comma 1, lettera D del succitato Decreto legislativo è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione.

Entro il mese di Novembre viene predisposto il Conto economico di previsione dell'anno successivo che il Consiglio di Amministrazione provvederà ad approvare entro il mese di Dicembre.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 13. PERIODO TRANSITORIO

L'attuale Consiglio di Amministrazione dell'ente Ipab viene confermato anche alla guida della Fondazione, sino alla naturale scadenza del suo mandato determinata al 31.12.2005.

L'eventuale sostituzione di un membro del Consiglio di Amministrazione, durante il periodo transitorio, verrà effettuata mediante cooptazione con delibera del Consiglio di Amministrazione stesso, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Consulta verrà costituita, entro l'anno 2005, con appositi provvedimenti e regolamenti emanati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 14. DURATA, TRASFORMAZIONE E SCIoglIMENTO

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 28 del Codice Civile, il Consiglio di amministrazione con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, delibera la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera F, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997.

Art. 15. RINVIO

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, le Leggi, le Circolari ed i Regolamenti in materia di Fondazioni e di Onlus.